Mattei
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Aversa

I.S.I.S.S. "E. MATTEI"-AVERSA
Prot. 0017564 del 09/12/2025
IV (Uscita)

Agli ALUNNI e per il loro tramite
Ai GENITORI
Al Personale DOCENTE e ATA

ALL'ALBO - SITO WEB

# DISPOSIZIONI VIGILANZA SORVEGLIANZA STUDENTI

## Modello organizzativo adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del D. Lgs n. 81/2008

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emanano le seguenti disposizioni, sentito anche il parere del RSPP, che ripercorrono gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli studenti.

### Art. 1. - QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli studenti è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli studenti a terzi e/o a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli studenti e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.
La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli studenti, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la **mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.** In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui lo studente, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

### DIRIGENTE SCOLASTICO

La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art.

2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli studenti per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

**DOCENTI**

Si precisa che sui docenti grava un obbligo di diligenza. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli studenti, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli studenti sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione durante l'intervallo.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile.

**Art. 2047**: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047).

**Art. 2048:** "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli studenti.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

Si cita quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 che richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi".

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima lo studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea cura per ogni situazione che bisogna prevedere perché potrebbe risultare pericolosa in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare gli studenti diversamente abili dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. E' fatto divieto agli studenti di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per almeno 10 minuti ogni ora, anche nella stagione invernale.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli studenti a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che è tenuto ad indossare apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli studenti alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CCNL 2016.2018. Il collaboratore scolastico che non è un precettore è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## Art. 2 - MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli studenti e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. L'ingresso e l'uscita degli studenti vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

**DOCENTI**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività e fino al termine delle stesse. Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi i dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la scuola e provvederà successivamente al recupero.

I docenti della prima ora devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa dell'entrata in ritardo;
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- segnalare tempestivamente al dirigente scolastico scrivente eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno:



VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli studenti;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli studenti nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli studenti ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

## ART. 3 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

**DOCENTI**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe. È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente all'ufficio della dirigenza ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti e custoditi negli zaini, borse o indumenti degli studenti per tutta la durata delle attività scolastiche;

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe, di norma uno studente per volta e salvo casi eccezionali non prima della fine della seconda ora e non oltre l'inizio dell'ultima ora di lezione.

Gli insegnanti non possono far uscire gli studenti fuori dall'aula per motivi disciplinari, ricorrendo ad altri provvedimenti e/o allertando lo staff della dirigenza.

I docenti sono altresì invitati a segnalare alla Dirigenza eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

**ASSISTENTI TECNICI**

Qualora la lezione si svolge nei laboratori gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare e coadiuvare i docenti sulle attività degli studenti, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nel Regolamento d'Istituto. Si ricorda che la figura del preposto, i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D. Lgs 81/2008, è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli eventuali danni che devono immediatamente essere segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento. Gli assistenti tecnici non dovranno consentire l'accesso

agli studenti in laboratorio senza la presenza dei docenti e, qualora dovesse eccezionalmente capitare dovranno vigilare sulla sicurezza degli stessi.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza degli studenti durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

I collaboratori scolastici sono altresì invitati a segnalare alla Dirigenza eventuali assenze dei docenti alla classe loro assegnata ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/ assenza.

## ART. 4 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

**DOCENTI**

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli studenti finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega subentrante, trascorsi 5 minuti affiderà la classe al collaboratore scolastico del piano. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente in compresenza, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, allo scoccare dell'ora successiva, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza. I cambi di docenti nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli studenti ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza da parte del docente che ha terminato la lezione, posizionandosi sulla porta di accesso all'aula senza perdere di vista il corridoio e, ove possibile il piano;
- vigilare sugli studenti in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio della Dirigenza del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

## Art. 5 - VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

**DOCENTI**

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare gli studenti con cui hanno lezione nei trasferimenti durante il tragitto per recarsi in palestra, nei laboratori e in altri spazi organizzati;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola al docente dell'ora successiva;

- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio per non recare disturbo ad altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni anche del docente.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza durante il percorso;

## Art. 6 - USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA

**DOCENTI**

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti:

- a consentire l'uscita anticipata degli studenti solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto appositamente delegato dai genitori stessi e/o se espressamente autorizzato dal Dirigente o da un collaboratore delegato;
- ad accompagnare gli studenti, all'uscita in prossimità dell'atrio, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato;
- ad accertarsi se siano state adottate tutte le misure di sicurezza e di vigilanza per gli studenti con Disabilità.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti:

- a vigilare il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio;
- a controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
- a garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
- a sorvegliare gli studenti in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico;
- ad accertarsi se siano state adottate tutte le misure di sicurezza e di vigilanza per gli studenti con Disabilità.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

## Art. 7 - VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

**DOCENTI**

La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del Dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli studenti e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli studenti chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Gli insegnanti, inoltre, faranno riferimento al Regolamento d'Istituto per i viaggi d'istruzione attenendosi alle indicazioni in esso contenute anche in merito all'uso dei cellulari.

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza sugli studenti durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'orario scolastico.

## Art. 8 – VIGILANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

L'Istituzione scolastica, per ragioni di buon andamento del servizio, di tutela del patrimonio e di sicurezza, ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza degli studenti e di quanti permangano all'interno dell'istituzione scolastica (docenti che intendono partecipare all'assemblea o che siano delegati dal Dirigente alla sorveglianza). Pertanto, in occasione delle assemblee d'istituto, all'inizio della prima ora di lezione verrà regolarmente chiamato l'appello in classe. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di istituto è affidata allo staff dei collaboratori, ai preposti e al personale che fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione coordinato dal RSPP. Durante l'assemblea d'istituto, i docenti possono uscire dai locali della scuola non sussistendo un obbligo di vigilanza. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. Il docente potrà solo assistere e non dovrà partecipare attivamente all'assemblea. Sarà cura del Dirigente scolastico delegare il docente in servizio per assistere allo svolgimento dell'assemblea e, nel caso di assemblee richieste da singole classi si avrà cura di autorizzare le stesse nelle ore in cui l'insegnante darà la sua disponibilità. Se gli studenti dovessero invitare il docente ad uscire, lo stesso, valutata la sicurezza degli studenti, non dovrà in ogni caso allontanarsi e dovrà restare in prossimità dell'aula per intervenire qualora si verificassero situazioni tali da compromettere la sicurezza degli studenti. E' consigliato non lasciare mai da soli gli studenti delle classi del biennio.

## Art. 9 – ULTERIORI ISTRUZIONI

Si ricorda al personale di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori, anche in relazione al divieto di fumo.
Si ribadisce che è vietato fumare all'interno di tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza. Il divieto è esteso a tutto il personale della scuola, agli studenti e a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto.
Ai trasgressori sarà comminata la prevista sanzione amministrativa.

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa. In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante. I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e/o ai Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri studenti, nell'ambito della fondamentale educazione alla legalità, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione. Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.
I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli studenti durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli studenti su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;



VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, che sono beni della comunità. Nei confronti degli studenti responsabili di danni e di atti vandalici saranno adottati provvedimenti disciplinari, secondo le disposizioni del Regolamento, ed essi saranno chiamati a risarcire individualmente o collettivamente il danno cagionato.

Di seguito si riportano alcune misure per garantire una maggiore sicurezza per le studentesse e gli studenti in particolari momenti della giornata durante i quali il personale sarà organizzato in maniera specifica:

**DIVIETO USO SMARTPHONE E SMARTWATCH**

È fatto assoluto divieto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi (quali smartwatch, ecc.) dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico. Questo divieto è da intendersi per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, compresi gli intervalli, e per tutti gli spazi dell'Istituto inclusi corridoi, palestra, biblioteca, laboratori e spazi esterni. L'uso dei telefoni cellulari / dispositivi personali per scopi didattici è vietato, salvo le eccezioni previste dalla Circolare MIM 3392/25.

In considerazione dei doveri derivanti dagli obblighi contrattuali, durante l'espletamento del servizio, il divieto di utilizzare il telefono cellulare vale anche per il personale docente e ATA. Tale obbligo si estende anche al personale educativo esterno, come esperti, assistenti all'autonomia e alla comunicazione, ecc.

I docenti, in classe, vigileranno sul rispetto della disposizione ministeriale e del Regolamento di istituto. In caso di infrazione accertata, apporranno immediata nota disciplinare sul registro elettronico attivando, in tal modo, l'iter del procedimento disciplinare. Nelle aree comuni dell'edificio scolastico i collaboratori del Dirigente scolastico (staff dirigenziale) ed i collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto della disposizione ministeriale segnalando, all'occorrenza, l'infrazione al docente in servizio nella classe dello studente trasgressore.

**UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (di prossima installazione):**

L'accesso ai distributori delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente a partire dalla seconda ora di lezione e comunque non prima delle ore 10.00.

Il docente in classe vigilerà sul rispetto della procedura descritta. Qualsiasi richiesta di uscita per recarsi ai distributori dovrà essere autorizzata dal docente in classe ed esclusivamente uno alla volta.

Si raccomanda di non recarsi ai distributori senza l'autorizzazione del docente.

**UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI**

E' consentito accedere ai servizi igienici a partire dalla seconda ora di lezione, ovvero dalle ore 10.00 e non oltre l'inizio dell'ultima ora di lezione, salvo casi eccezionali che saranno valutati e autorizzati dal docente in classe.

**ACCESSO AL PUBBLICO**

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito esplicitato:

- L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, preferibilmente previa prenotazione e calendarizzazione.
- Per tutti i genitori e i visitatori si invita ad evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e di utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).



VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it

## Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare ha carattere permanente, salvo eventuali nuove disposizioni legislative e/o organizzative, ed è integrata da eventuali disposizioni dirigenziali o degli OO.CC. Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito dell'Istituto, si intendono regolarmente notificati.

**I collaboratori dello staff della dirigenza, in qualità di preposti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/2008, vigileranno sull'attuazione delle presenti disposizioni.**

I lavoratori che risultassero inadempienti nei confronti di dette disposizioni, e quindi non assolvessero ad un preciso obbligo previsto per legge, possono essere sanzionati con adeguati provvedimenti disciplinari, previa contestazione degli addebiti, in base alla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Dott. Giuseppe Manica



VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 - TEL 081/0081627 - FAX 081/5032831
Cod. Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 - Sito Internet: www.matteiaversa.it - E-mail ceis027007@istruzione.it